

**CIRCOLARE DI STUDIO 6/2016**

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 26 gennaio 2017**

**OGGETTO: NOVITA' FISCALI 2017**

Nella presente circolare si fornisce una breve sintesi delle principali novità di natura fiscale in vigore dal 2017 introdotte dalla L. 232/2016 (c.d. "Legge di bilancio 2017") e dal D.L. 193/2016 (c.d. "Decreto fiscale").

**Per le imprese**

**Depositi Iva**

Le principali modifiche introdotte in materia di depositi Iva, in vigore dal 1° aprile 2017, riguardano la possibilità di detassare qualsiasi cessione a operatori italiani con introduzione dei beni nei depositi Iva.

Si è, inoltre, in attesa del decreto che dovrà fissare le regole per la prestazione della garanzia in caso di importazione (in assenza del decreto, dal 1° aprile, si dovrà versare l'Iva all'atto dell'estrazione).

**Nuove comunicazione in materia di Iva**

L'art. 4 del Decreto Fiscale modifica direttamente l'art. 21 del D.L. 78/2010 prevedendo che lo spesometro sia sostituito dall'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con frequenza trimestrale. L'art. 11, co. 2-bis del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione per

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

omessa o errata comunicazione pari ad Euro 2 per ogni fattura con un massimo di mille Euro per ciascun trimestre<sup>1</sup>.

In aggiunta al predetto obbligo dovranno essere inviati trimestralmente all'Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni Iva. In questo caso, la sanzione prevista per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati è compresa tra 500 e 2.000 Euro<sup>2</sup>.

Per i suddetti obblighi l'invio è trimestrale con scadenza 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio rispettivamente per ciascun trimestre solare<sup>3</sup>.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017, era stato abolito l'obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat concernenti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. "Milleproroghe") tuttavia ha previsto il differimento di un anno della suddetta semplificazione pertanto, diversamente da quanto previsto inizialmente dalla Legge Finanziaria 2017, l'invio dei modelli Intrastat acquisti rimane obbligatorio fino al 31 dicembre 2017.

Rimane invece in vigore, dal 1° gennaio 2017, la soppressione della comunicazione mensile degli acquisti di beni senza addebito dell'Iva effettuati da operatori sammarinesi.

### **Tax day e soppressione dichiarazione unificata**

Dal 2017, i pagamenti delle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi e Irap andranno effettuati entro il 30 giugno (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

<sup>1</sup> Possibilità di riduzione alla metà in caso di correzione entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

<sup>2</sup> Possibilità di riduzione alla metà in caso di correzione entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

<sup>3</sup> Per il solo anno 2017, i dati relativi al I e al II trimestre verranno accorpato in un unico invio semestrale con scadenza il 25 luglio 2017.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Inoltre, la dichiarazione Iva non potrà più essere inviata unitamente al modello Unico pertanto, la scadenza per l'invio è fissata al 28 febbraio per l'anno 2017 e al 30 aprile per quelli successivi.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## Riduzione aliquota Ires

Si ricorda che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota Ires passa al 24%.

## "Maxi-ammortamenti" - Proroga

È prorogata la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che investono in *beni strumentali* nuovi<sup>4</sup> (macchinari, attrezzature, impianti, ...) entro il 31.12.2017 (30.06.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) di aumentare il relativo costo del 40% per determinare le quote di ammortamento e i canoni leasing (c.d. "maxi-ammortamenti").

## "Iper-ammortamenti" - Introduzione

Inoltre, per le imprese che investono in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, compresi nell'Allegato A annesso alla "Legge di bilancio 2017" (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), entro il 31.12.2017 (30.06.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) il relativo costo è aumentato del 150% (cd. "iper-ammortamento").

Se le imprese nello stesso periodo effettuano investimenti in *beni immateriali strumentali* di cui all'Allegato B (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) annesso alla "Legge di bilancio 2017", il costo di acquisizione è aumento del 40%.

In particolare, le imprese interessate devono predisporre una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata

<sup>4</sup> La normativa sui maxi-ammortamenti non si applica ai veicoli per i quali è prevista la deducibilità limitata ex art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir e ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) del medesimo articolo. Resta valida per l'acquisto di veicoli strumentali (autocarri,...).

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli Allegati A o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

### Attività di ricerca e sviluppo

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21.02.2014, n. 9 è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in precedenza era il 31.12.2019), nella misura del 50% delle spese<sup>5</sup>, senza distinzione tra spese per strumentazione e attrezzature e spese per il personale.

L'importo massimo del credito d'imposta riconosciuto è inoltre elevato da Euro 5 milioni ad Euro 20 milioni.

È anche da notare che, a seguito della modifica della lett. a) del co. 6, dell'art. 3, D.L. 145/2013, le spese agevolabili relative al personale sono ora riferite genericamente al «*personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo*» e non più a personale altamente qualificato in possesso delle qualifiche accademiche menzionate appunto dalla lett. a) nella sua precedente formulazione.

### Gruppo Iva

Con l'aggiunta del "TITOLO V-bis" al Decreto Iva viene introdotta la disciplina del "Gruppo Iva" (alternativa alla liquidazione Iva di gruppo di cui all'art. 73, co. 3 del Decreto Iva) utilizzabile a partire dal 2018.

<sup>5</sup> In linea generale sono soggette all'agevolazione le attività di ricerca sviluppo volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo delle nuove conoscenze per nuove applicazioni. L'elencazione delle attività ammissibili ricalca sostanzialmente le definizioni contenute nel paragrafo 1.3, punto 15 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

In particolare, il nuovo art. 70-bis, D.P.R. 633/1972, riguardante i requisiti soggettivi per la costituzione, dispone che possono partecipare al Gruppo Iva i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.

Specificamente, si considera sussistente un vincolo finanziario, ex art. 2359 c.c., qualora, almeno dall'01.07 dell'anno precedente:

- tra i soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Si è invece in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti sia riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione: svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; svolgimento di attività complementari o interdipendenti; svolgimento di attività che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi Iva esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Il Gruppo Iva si costituisce a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi Iva per i quali ricorrono congiuntamente i citati vincoli. Per la costituzione, il rappresentante del Gruppo Iva deve presentare una dichiarazione telematica. Se tale dichiarazione è presentata:

- dall'01.01 al 30.09, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- dall'01.10 al 31.12, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

Permanendo gli evidenziati vincoli, l'opzione è vincolante per 3 anni. Trascorso il primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

La nuova disciplina prevede inoltre che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

partecipante allo stesso Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tali operazioni effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo Iva mentre quelle effettuate nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

### **Riporto delle perdite**

La limitazione al riporto delle perdite<sup>6</sup> prevista in caso di cessione delle quote e successivo cambiamento dell'attività in periodi d'imposta successivi, oltre che nei casi di fusione e scissione, viene estesa al riporto dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili e al riporto delle eccedenze Ace ex art. 1, co. 4, D.L. 201/2011.

### **Riduzione agevolazione ACE**

L'aliquota applicabile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 al fine di determinare la c.d. "deduzione ACE" è stabilita nel 2,3%. A partire dal periodo d'imposta successivo, la stessa è fissata al 2,7% (modifica dell'art. 1, co. 2, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, l'agevolazione ACE deve essere determinata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all'incremento netto del patrimonio rispetto a quello esistente in data 31.12.2010 (modifica dell'art. 1, co. 7, D.L. 201/2011).

<sup>6</sup> Di cui all'art. 84, co. 1, D.P.R. 917/1986.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **Note di variazione procedure concorsuali/esecutive individuali**

Con l'abrogazione dei co. 4, 6 e 11 e del secondo periodo del co. 5 dell'art. 26 del Decreto Iva introdotti dalla Finanziaria 2016, non è più prevista la possibilità di emettere note di variazione a partire dalla data in cui l'acquirente/committente è assoggettato alla procedura concorsuali/esecutiva individuale. Conseguentemente, la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura.

Inoltre, non vi è più l'esonero, per l'acquirente/committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

## **Aliquote Iva 2017 – Soppressione dell'aumento**

Attraverso la modifica dell'art. 1, co. 718, lett. a), L. 23.12.2014, n. 190, è previsto il differimento dell'aumento dell'aliquota Iva del 10% di 3 punti percentuali all'01.01.2018; inoltre, è previsto l'aumento dell'aliquota Iva del 22% di 3 punti percentuali dall'01.01.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dall'01.01.2019.

## **Altre novità**

### **Nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI)**

Con l'introduzione del nuovo art. 55-bis al Tuir, a decorrere dall'01.01.17 viene introdotta l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), nella misura fissa del 24%, applicabile alle imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria.

L'opzione per l'applicazione di tale imposta ha durata quinquennale, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la stessa dichiarazione.

In caso di opzione per la flat tax, il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef dell'imprenditore, collaboratore familiare o socio,

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

ma verrà assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%. Conseguentemente, le somme che l'imprenditore, il collaboratore familiare o il socio preleva dall'impresa saranno tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie Irpef, con la possibilità di dedurre le spese dal reddito d'impresa "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Anche le s.r.l. trasparenti possono esercitare l'opzione per l'IRI (nuovo art. 116, co. 2-bis, D.P.R. 633/1972).

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

E' riproposta la possibilità di rideterminare il valore fiscale di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati;

possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data dell'01.01.17, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali a decorrere dal 30.6.2017.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.6.2017.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola rideterminati con le modalità e i termini di cui al citato art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'art. 5,

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

co. 2, L. 28.12.2001, n. 448, sono pari entrambe all'8% e l'aliquota di cui all'art. 7, co. 2, della stessa L. 448/2001 è raddoppiata.

### **Rivalutazione beni d'impresa**

Le società di capitali e gli enti non commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte applicando in capo alla società un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Nel caso di trasferimento dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un'unica rata entro il termine per il

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

versamento del saldo delle imposte sui redditi. Gli importi da versare possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### **Assegnazione/cessione agevolata/trasformazione in società semplice**

Le disposizioni di cui all'art. 1, co. 115-120, L. 28.12.2015, n. 208, sull'assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni mobili iscritti in Pubblici Registri o beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione da parte di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. e sulla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni si applicano anche alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni poste in essere dopo il 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017.

I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva di cui al co. 120 del citato art. 1, L. 208/2015, sono effettuati rispettivamente entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018.

Le disposizioni di cui all'art. 1, co. 121, L. 208/2015 sull'esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale si applicano anche alle estromissioni dei beni in questione, posseduti al 31.10.2016, poste in essere dall'01.01.2017 al 31.05.2017. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva sono effettuati rispettivamente entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018.

### **Contabilità semplificata "per cassa"**

Con la modifica del co. 1 dell'art. 66 del Tuir, a decorrere dall'01.01.17, le imprese<sup>7</sup> in contabilità semplificata<sup>8</sup> determinano il reddito<sup>9</sup> in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza (modifica dell'art. 66, co. 1, D.P.R. 917/1986).

<sup>7</sup> Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone.

<sup>8</sup> Quelle di servizi con ricavi non superiori ad Euro 400 mila o ad Euro 700 mila per quelli aventi per oggetto altre attività.

<sup>9</sup> Con l'introduzione del co. 1-bis) all'art. 5-bis) del D.L.gs 446/1997 anche la base imponibile Irap per le società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata, è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Pertanto, il reddito d'impresa risulta pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute. All'importo così determinato si aggiungono l'autoconsumo dell'imprenditore (personale e familiare), i redditi immobiliari ex art. 90, co. 1, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e si sottraggono le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Non rilevando ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali e finali sarà necessario ridurre il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

In alternativa le imprese minori possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell'Iva. In questo caso, si considera che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Il nuovo regime non sarà favorevole per i soggetti che hanno ingenti rimanenze a magazzino a fine 2016 poiché rischiano di non poter sfruttare la deduzione legata al loro costo d'acquisto. Infatti, poiché il nuovo regime prevede che per determinare il reddito d'esercizio dell'anno non debbano essere considerate le rimanenze<sup>10</sup>, il reddito del primo periodo d'imposta in cui si applicano le nuove regole deve essere ridotto delle rimanenze finali dell'esercizio precedente. Considerata questa deduzione, è possibile che il primo esercizio chiuda con una rilevante perdita dando luogo a uno svantaggio per il contribuente: secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Tuir, le imprese minori in contabilità semplificata possono compensare la perdita con gli altri redditi eventualmente posseduti. Tuttavia, la

<sup>10</sup> Si ricorda, infatti, che la finalità della rilevazione delle merci in magazzino è quella di escludere dalla formazione del reddito il costo di acquisto di merci non ancora vendute (rileverà al momento della vendita).

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

quota di perdita eccedente, non compensata nell'esercizio stesso in cui risulta prodotta, non potrà più essere utilizzata negli esercizi successivi.

### **Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine**

Il limite annuo di rilevanza fiscale dei veicoli per gli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine è stato aumentato ad Euro 5.164,57 (modifica dell'art. 164, co.1, lett. b), D.P.R. 633/1972).

### **Riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere**

Il credito d'imposta previsto dall'art. 10, D.L. 31.05.2014, n. 83, conv. con modif. dalla L. 29.07.2014, n. 106 per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento di strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% alle condizioni poste dal co. 2 del citato art. 10, D.L. 83/2014, e anche relativamente alle strutture che svolgono attività agrituristica.

L'agevolazione è ripartita in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di Euro 60 milioni nell'anno 2018; di Euro 120 milioni nell'anno 2019 e di Euro 60 milioni nell'anno 2020.

### **Acquisto di beni strumentali da parte di Onlus**

È riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo, per un massimo di Euro 3.500 annui, ai soggetti di cui all'art. 1, co. 1, L. 25.6.2003, n. 155 (organizzazioni riconosciute come non lucrative di utilità sociale) che acquistino in Italia, anche in *leasing*, beni mobili

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di solidarietà sociale di cui alla stessa L. 155/2003, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non.

Il contributo è corrisposto dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili in questione rimborsano al venditore l'importo del contributo e lo recuperano quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef, dell'Ires e dell'Iva dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere a loro trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

### **“Sabatini-ter”**

È prorogato al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e delle medie imprese di cui all'art. 2, co. 2, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese di micro, piccola e media dimensione per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Si ricorda che, lo strumento istituito dalla legge Sabatini prevede un contributo<sup>11</sup> pari all'interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti.

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti da parte delle PMI è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

### **Investimenti in start-up e PMI innovative**

Il D.L. 179/2012 ha introdotto la disciplina delle c.d. "start-up innovative" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro dipendente che al reddito dei soci investitori al fine di "favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile".

Le agevolazioni per gli investitori, previste dall'art. 29 per il 2017, sono ora le seguenti:

- detrazione Irpef del 30% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore ad Euro 1 milione, per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore ad Euro 1,8 milioni, per ciascun periodo d'imposta.

In entrambi i casi, per poter usufruire delle agevolazioni, l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Si stabilisce inoltre che l'atto costitutivo di una start-up innovativa sia esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

<sup>11</sup> Fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## Transazioni fiscali nelle procedure concorsuali

Un'impresa, nell'ambito del concordato preventivo può proporre una soddisfazione parziale del debito per Iva e ritenute non versate.

La Legge di bilancio 2017 riformando l'art. 182-ter del R.D. 267/1942 prevede per Iva e ritenute operate e non versate, non più la possibilità di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale; vi è l'obbligo per il debitore di depositare una relazione di un professionista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravanti dal privilegio.

## Proroga detrazione 50% e 65%

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del Tuir è prorogata per tutto il 2017 alle condizioni previste per il 2016 (detrazione pari 50% delle spese sostenute, per un importo massimo pari ad Euro 96 mila).

Analogamente, anche la detrazione Irpef prevista dall'art. 14 del D.L. 63/2013 per spese sostenute a fronte di interventi di riqualificazione energetica è prorogata a tutto il 2017 alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute).

E' inoltre rivista anche la detrazione prevista per le spese sostenute a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica riguardanti gli edifici (riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive) ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità - zona 1 e 2<sup>12</sup> - (detrazione del 50% - e non più del 65% - delle spese sostenute fino ad un ammontare massimo di Euro 96 mila da ripartire in 5 quote annuali di pari importo).

<sup>12</sup> Il nuovo co. 1-ter dell'art. 16 del D.L. 63/2013 estende la detrazione in esame anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **Bonus mobili ed elettrodomestici**

E' confermata la detrazione Irpef (pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare massimo di Euro 10 mila) prevista per i soggetti che sostengono spese (nel 2017) per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (iniziati a decorrere dall'01.01.16) per i quali si fruisce della relativa detrazione.

## **Riduzione canone Rai**

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato ad Euro 90.

## **Lavoratori rimpatriati**

Il regime speciale per i lavoratori rimpatriati, con la modifica dell'art. 16, D.Lgs., n. 147/2015 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo<sup>13</sup>, e non più solo ai redditi di lavoro dipendente. Inoltre, il reddito prodotto in Italia dai lavoratori che vi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (e non più al 70%) del suo ammontare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'01.01.2017 e, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche relativamente ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nello stesso anno 2016 hanno esercitato l'opzione di cui al co. 4 dell'art. 16, D.L.gs. 147/2015.

Dal periodo d'imposta in corso all'01.01.2017, inoltre, il beneficio in parola si applica anche ai cittadini di Stati extra Ue con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un

<sup>13</sup> Le condizioni previste dallo stesso art. 16, co. 1, lett. b) e d), D.L.gs. 147/2015, per il riconoscimento dell'agevolazione non si applicano ai lavoratori autonomi.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

diploma di laurea e che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*.

### **Premi di produttività e partecipazione agli utili dell'impresa**

Si riconferma l'agevolazione riguardante l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- su di un importo massimo complessivo lordo di Euro 3 mila (tale limite è aumentato fino ad Euro 4 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 80 mila.

Inoltre, all'art. 51, co. 2, D.P.R. 917/1986, è aggiunta la lett. f-quater) secondo la quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di cui all'art. 2, co. 2, lett. d), n. 1) e 2), D.M. Lavoro 27.10.2009 o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

### **Frequenza scolastica**

Si ridetermina l'aumento del limite della detrazione Irpef (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

secondo grado. Tale limite è pari ad Euro 564 per il 2016, Euro 717 per il 2017, Euro 786 per il 2018 ed Euro 800 per il 2019.

### **Premio nascite**

Dal 2017 è riconosciuto un premio alla nascita/adozione di un minore pari ad Euro 800. Tale importo sarà corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'Inps in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza/atto dell'adozione e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo Irpef.

### **Buoni nido**

È confermato per i nati dall'01.01.16 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblici o privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, di un buono di Euro 1.000 su base annua e parametrato su 11 mensilità.

Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'agevolazione non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, co. 335, L. 23.12.2005, n. 266 e dall'art. 2, co. 6, L. 22.12.2008, n. 203, per le spese documentate per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, e non è fruibile contestualmente al beneficio dei voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, dai successivi co. 356 e 357 dello stesso art. 1, L. 232/2016.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Gestione separata Inps - Riduzione aliquota contributiva**

A decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247 è stabilita nella misura del 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Luca Montali

Federico Bottrighi